



24 AGOSTO 2016

LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA

24 AGOSTO 2019




Roma 13 novembre 2019



**REGIONE
LAZIO**

I comuni del Lazio colpiti dal sisma



**Accumoli,
Amatrice,
Antrodoco,
Borbona,
Borgo Velino,
Cantalice,
Castel Sant'Angelo,
Cittaducale,
Cittareale,
Leonessa,
Micigliano,
Poggio Bustone,
Posta,
Rieti,
Rivodutri**

Roma 13 novembre 2019

Ing. Wanda D'Ercole



**REGIONE
LAZIO**

RICOSTRUZIONE PUBBLICA



Roma 13 novembre 2019

Ing. Wanda D'Ercole



**REGIONE
LAZIO**

Ricostruzione Pubblica

Art. 14 D.L. 189/2016

Con Ordinanze commissariali è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo:

- per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli **edifici pubblici**,
- per gli interventi volti ad assicurare la **funzionalità dei servizi pubblici**
- per gli interventi sui beni del **patrimonio artistico e culturale**, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi

Roma 13 novembre 2019

Ing. Wanda D'Ercole



REGIONE
LAZIO

Ricostruzione Pubblica

Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi il Commissario provvede a:

- a) predisporre e approvare un **piano delle opere pubbliche**,
- a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento **dell'attività scolastica**
- b) predisporre e approvare un **piano dei beni culturali**;
- c) predisporre ed approvare un **piano di interventi sui dissesti idrogeologici**, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture;
- d) predisporre e approvare un **piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese**,
- e) predisporre e approvare il **piano per la gestione delle macerie** e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto, con le modalità previste nell'articolo 28, comma 2;
- f) predisporre e approvare un **programma delle infrastrutture ambientali** da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario; nel programma delle infrastrutture ambientali è compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree

Roma 13 novembre 2019

Ing. Wanda D'Ercole



**REGIONE
LAZIO**

Art. 14 C.2 d.l. 189/2016

Programmi per gli interventi di ricostruzione riparazione e ripristino delle opere
pubbliche

• ORDINANZA 33 DELL 11 LUGLIO 2017	SCUOLE	€. 203.346.752,31
• ORDINANZA 37 DEL 8 SETTEMBRE 2017	OO.PP	€. 201.014.218,62
• ORDINANZA 38 DEL 8 SETTEMBRE 2017	BENI CULTURALI	€. 170.600.000,00
• ORDINANZA 56 DEL 14 MAGGIO 2018	OOPP	€. 897.037.141,17
• ORDINANZA 64 DEL 7 SETTEMBRE 2018	DISSESTI	€. 100.295.160,00
• ORDINANZA 84 DEL 10 LUGLIO 2019	E.CULTO	€. 275.000.000,00

ALLA REGIONE LAZIO 14%

Roma 13 novembre 2019

Ing. Wanda D'Ercole



**REGIONE
LAZIO**

Ricostruzione Pubblica SOGGETTI ATTUATORI

Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, i soggetti attuatori degli interventi sono:

- a) le **Regioni** Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli **Uffici speciali per la ricostruzione**;
 - b) il **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**;
 - c) il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**;
 - d) l'**Agenzia del demanio**;
 - e) le **Diocesi e i comuni**, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
- (e-bis) le Università**, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Roma 13 novembre 2019

Ing. Wanda D'Ercole



**REGIONE
LAZIO**

Art. 15 d.l. 189/2016

Per gli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, o per i quali non si siano proposte le diocesi, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o dagli altri soggetti.

i lavori di competenza delle DIOCESI, di cui alla lettera e), di importo non superiore a **600.000 euro** per singolo ***lavoro***,
**((...)) seguono le procedure previste per la
ricostruzione privata** .

Con ordinanza commissariale , sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.

Roma 13 novembre 2019

Ing. Wanda D'Ercole



**REGIONE
LAZIO**

Art. 15 D.L. 189/2016

Relativamente agli interventi di competenza delle Regioni, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Roma 13 novembre 2019

Ing. Wanda D'Ercole



**REGIONE
LAZIO**

LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 2 comma 2-bis AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI

- PROGETTAZIONE
- SERVIZI TECNICI
- ATTI DI PIANIFICAZIONE

Per importi fino a 40.000€. mediante AFFIDAMENTO DIRETTO

Per importi >40.000€. e fino alla soglia art. 35 del Codice mediante **PROCEDURA
NEGOZIATA CON INVITO A 10 SOGGETTI** ISCRITTI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 34

Roma 13 novembre 2019

Ing. Wanda D'Ercole



**REGIONE
LAZIO**

LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 14 c. 3-bis.1

In sede di approvazione dei piani ovvero con apposita Ordinanza , il Commissario straordinario puo' individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Gli interventi di opere pubbliche e quelli relativi alle chiese di proprieta' del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di importanza essenziale ai fini della ricostruzione. Per la realizzazione di tali interventi di cui ai precedenti periodi, a cura di soggetti attuatori , possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del presente articolo.

Roma 13 novembre 2019

Ing. Wanda D'Ercole



REGIONE
LAZIO

LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 14 c. 3-bis

Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del **progetto definitivo**, ad almeno **cinque operatori economici** iscritti nell'**Anagrafe antimafia degli esecutori**.

In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno **cinque operatori** iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6.

I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalita' stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Roma 13 novembre 2019

Ing. Wanda D'Ercole



REGIONE
LAZIO

LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale.

Art. 3 Ordinanza 56

In considerazione del ruolo fondamentale degli edifici pubblici ai fini della permanenza e della vita delle comunità residenti nei Comuni interessati, gli interventi ricompresi negli elenchi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alla presente ordinanza, relativi ad:

- edifici scolastici,
- strutture e presidi ospedalieri,
- caserme
- immobili adibiti a sede municipale dei Comuni

rivestono **importanza essenziale ai fini della ricostruzione** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 3-bis.1, del decreto-legge.

Roma 13 novembre 2019

Ing. Wanda D'Ercole



REGIONE
LAZIO

LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale.

Art. 3 Ordinanza 56

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, sentiti gli enti proprietari degli edifici per tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono a individuare gli eventuali interventi di cui ai commi 1 e 2 per i quali **non intendono avvalersi della procedura accelerata** di cui al comma 3-bis dell'articolo 14 del decreto legge.

In assenza di tale individuazione la predetta procedura accelerata si applica a tutti gli interventi individuati a norma dei precedenti commi 1 e 2.

Roma 13 novembre 2019

Ing. Wanda D'Ercole



**REGIONE
LAZIO**

LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ordinanza 56/2018

Procedura accelerata per gli interventi di importanza essenziale.

L'affidamento della **progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori** avviene con la procedura negoziata come disciplinata dall'articolo 14, comma 3-bis, del DL 189/2016, sulla base del progetto definitivo.

- L'offerta ha ad oggetto il prezzo e le migliorie che non comportino un'alterazione dell'essenza strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di gara, ed è corredata da apposito cronoprogramma.
- L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

Il criterio dell'aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici, iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del decreto-legge, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione.

Roma 13 novembre 2019

Ing. Wanda D'Ercole



**REGIONE
LAZIO**

Art. 3 Ordinanza 56/2018

Procedura accelerata per gli interventi di importanza essenziale.

Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del Codice. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del Codice. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, **ad almeno cinque operatori economici** iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto.

In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30.

Roma 13 novembre 2019

Ing. Wanda D'Ercole



**REGIONE
LAZIO**

ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI

Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori,

Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio.

Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe.

Roma 13 novembre 2019

Ing. Wanda D'Ercole



REGIONE
LAZIO

ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI

L'iscrizione nell'Anagrafe ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo Aggiornamento delle verifiche antimafia.

L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.

Roma 13 novembre 2019

Ing. Wanda D'Ercole



**REGIONE
LAZIO**

ELENCO SPECIALE art 34

Qualificazione dei professionisti

Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e' istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato «elenco speciale».

Roma 13 novembre 2019

Ing. Wanda D'Ercole



**REGIONE
LAZIO**

DATI STATISTICI

Roma 13 novembre 2019


Ing. Wanda D'Ercole



**REGIONE
LAZIO**

REGIONE LAZIO - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA AL 11/11/2019

	INTERVENTI FINANZIATI	PROCEDURE AVVIATE	IN GARA SERVIZI TECNICI	IN PROGETTAZIONE E IN GARA INDAGINI GEOGNOSTICHE	IN GARA LAVORI	LAVORI IN CORSO	LAVORI CONCLUSI
NUMERI	145	49	22	25	1	1	1
IMPORTI	€ 148.719.451,99	€ 89.948.235,59	€ 38.415.367,40	€ 50.348.000,51	€ 565.284,51	€ 63.927,09	€ 555.656,08



Roma 13 novembre 2019


Ing. Wanda D'Ercole



**REGIONE
LAZIO**

DIOCESI - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE CHIESE AL 11/11/2019

	INTERVENTI FINANZIATI	INTERVENTI AVVIATI	PROGETTAZIONI	DECRETI APPROVAZIONE USRL	LAVORI IN CORSO
NUMERI	102	19	10	2	7
IMPORTI	€ 39.168.682,32	€ 5.819.195,92	€ 2.909.597,96	€ 1.337.325,89	€ 1.572.272,07




Roma 13 novembre 2019

Ing. Wanda D'Ercole



COMUNI - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA AL 11/11/2019

	INTERVENTI FINANZIATI	INTERVENTI AVVIATI	IN GARA SERVIZI TECNICI	PROGETTAZIONE	GARE PER LAVORI	LAVORI IN CORSO
NUMERI	76	28	8	18	2	0
IMPORTI	€ 61.284.607,58	€ 26.164.827,99	€ 18.140.322,89	€ 6.074.505,10	€ 1.950.000,00	€ 0,00



Roma 13 novembre 2019

Ing. Wanda D'Ercole



D.L. 24 OTTOBRE 2019 N.123/2019

**Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle
ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici**



Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

inserisce il comma 4-quater

Lo stato di emergenza e' prorogato fino al 31 dicembre 2020.



Art. 2

Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

a) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacita' strutturale.»;

b) i commi 10-bis e 10-quater sono abrogati.

2. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3.1. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo e' data prioritata' a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici. Detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a cio' destinate non puo' essere mutata.».



Art. 5

Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, aggiungere in fine il seguente periodo: «La predetta misura e' estesa anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17.».



Art. 6 Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma

1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole da «colpiti dal sisma» a «allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2»;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al riparto dei fondi si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza stato-citta' e autonomie locali.».



Art. 7 Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, 189

1. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «per l'assistenza alla popolazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-bis».

2. All'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le anticipazioni di cui al presente comma non puo' essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.».



Art. 8 Proroga di termini

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «al primo e al secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo e al quarto anno»;

b) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.».

2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonche' dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalita' e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.

3. All'articolo 2-bis, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari complessivamente a 13,95 milioni di euro per l'anno 2020, a 14,39 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,66 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,88 milioni di euro per l'anno 2023, a 15,55 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

a) quanto a 0,61 milioni di euro per l'anno 2020, a 1,05 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,32 milioni di euro per l'anno 2022, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



Art. 9 Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere

*1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole «Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia» sono aggiunte le seguenti parole «**nonche' nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,**».*

2. Per le finalita' di cui al comma 1 sono destinate risorse nei limiti di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.



Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Art. 3

Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189

*Semplificazione e accelerazione
della
ricostruzione privata*



A REGIME SONO PREVISTE DUE PROCEDURE SULLA BASE DI UN
LIMITE DI IMPORTO STABILITO DAL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON APPOSITA ORDINANZA



PROCEDURA ORDINARIA EX
ART.12 DL.189 (QUELLA SINO
AD OGGI APPLICATA)



PROCEDURA SEMPLIFICATA EX
ART.12-BIS DL.189, IN
DEROGA ALL'ART.12

PROCEDURA SEMPLIFICATA



**«... NEI LIMITI DI IMPORTO... E CON
MODALITA' PROCEDIMENTALI STABILITE...»
CON ORDINANZA COMMISSARIALE**



CRITICITA' :

- 1) TEMPI DI ENTRATA IN VIGORE
(ELABORAZIONE, ADOZIONE IN CABINA,
REGISTRAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI)**
- 2) MANCANZA DI INDIRIZZI SULLA
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA
SOGLIA DI RIFERIMENTO**

PROCEDURA SEMPLIFICATA

IL PROFESSIONISTA INCARICATO:

- **PRESENTA IL PROGETTO CORREDATO DAI NECESSARI ALLEGATI
E NE CERTIFICA:**
 - a) La completezza
 - b) la regolarità amministrativa e tecnica (??)
 - c) la conformità edilizia e urbanistica
- **DETERMINA IL CONTRIBUTO CONCEDIBILE** (quale minor importo tra costo dell'intervento e costo convenzionale)
- **RICHIEDE (OVE OCCORRA) LA CONVOCAZIONE DELLA
CONFERENZA REGIONALE**

PROCEDURA SEMPLIFICATA

L'UFFICIO SPECIALE:

– **VERIFICA LA LEGITTIMAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE**

– **CONVOCA (OVE OCCORRA) LA CONFERENZA REGIONALE**

(...interventi che necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali...anche al fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonche', ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso a costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89...)

– **ADOPTA IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

– **VERIFICA LA LEGITTIMAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE**

– **VERIFICA, PRIMA DI CONCEDERE IL CONTRIBUTO, A CAMPIONE, MENSILMENTE, IL 20% DELLE DOMANDE PRESENTATE (ISTRUTTORIA ATTUALE ??? COINVOLGE I COMUNI PER LA PARTE URBANISTICA ED EDILIZIA ??????)**